



# PROVINCIA DI FERMO

## **Regolamento per l'espletamento degli esami finalizzati all'accertamento dei requisiti di idoneità nell'esercizio del servizio di trasporto.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 81 del 30/09/2010.

## INDICE

Articolo 1 (*Oggetto e fonti normative*)

Articolo 2 (*Idoneità professionale all'esercizio dell'attività*)

Articolo 3 (*Esami di idoneità professionale*)

Articolo 4 (*Ammissione agli esami di idoneità professionale*)

Articolo 5 (*Commissione tecnica provinciale*)

Articolo 6 (*Compiti della Commissione tecnica provinciale*)

Articolo 7 (*Attestato di idoneità professionale*)

Articolo 8 (*Norma di rinvio*)

## **Articolo 1**

*(Oggetto e fonti normative)*

1. Il presente Regolamento disciplina l'espletamento degli esami finalizzati all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 10 "Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente" e della Legge Regionale 24 dicembre 1998 n. 45 recante "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche" e dall'art. 85 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 2**

*(Idoneità professionale all'esercizio dell'attività)*

1. Coloro che intendono iscriversi al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della L.R. 6 aprile 1998, n. 10, devono sostenere gli esami di cui al presente Regolamento al fine del conseguimento della prescritta idoneità professionale.

2. L'idoneità di cui al comma 1 è certificata dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 3, comma 5, lett. c) della L.R. 6 aprile 1998, n. 10, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

## **Articolo 3**

*(Esami di idoneità professionale)*

1. La Provincia di Fermo provvede, due volte l'anno, ad emanare apposito bando per l'ammissione agli esami di idoneità.

2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Trasporti, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Tale avviso, riportante il calendario delle prove e le sedi dello svolgimento, sostituisce ogni altro tipo di comunicazione.

3. In esso sono riportati inoltre i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza con le modalità per la presentazione delle domande, le materie e i quiz oggetto dell'esame e ogni altra comunicazione inerente alla prova selettiva;

4. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'art. 2 consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle materie previste dalla normativa regionale.

5. Per ogni seduta d'esame, la Commissione tecnica di cui al successivo art. 5 predispone schede differenziate, in relazione alle tipologie di veicoli per i quali è richiesto l'accertamento dell'idoneità, contenenti ciascuna trenta quesiti estratti a sorte dall'elenco pubblicato unitamente

all'avviso di esame. L'esame s'intende superato dai candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno ventiquattro quesiti.

6. A seguito di ogni seduta di esame la Commissione tecnica formerà l'elenco dei candidati, idonei e non idonei, che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso nella sede della prova di esame.

7. L'elenco dei candidati risultati idonei, a conclusione di ogni seduta d'esame, di cui al verbale della Commissione tecnica, è pubblicato sul sito Internet della Provincia. L'elenco approvato verrà trasmesso alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Fermo per l'iscrizione al ruolo dei candidati risultati idonei nelle rispettive sezioni.

#### **Articolo 4**

*(Ammissione agli esami di idoneità professionale)*

1. Sono ammessi a sostenere gli esami di cui all'art. 3 coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 comma 5 e dall'art 6 comma 2 della L.R. 10/1998.

2. Alla domanda, redatta su modelli all'uopo predisposti e pubblicati unitamente al bando, deve essere allegata l'attestazione di versamento della somma di € 50,00 in favore della Provincia di Fermo, a titolo di rimborso spese, che non verrà restituita in nessun caso. La mancata presentazione all'esame per qualsiasi motivo non dà diritto alla restituzione della somma.

3. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione tecnica potrà disporre l'integrazione della medesima mediante specifica richiesta, trasmessa dal Segretario al candidato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione, determinando, contestualmente, il termine entro il quale la documentazione mancante dovrà essere prodotta, pena l'esclusione dall'esame.

4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti la Commissione, con motivato parere, esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità.

5. L'esclusione dall'ammissione all'esame di idoneità è comunicata, qualunque ne sia il motivo, al candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda di ammissione.

6. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame con le modalità di cui sopra, saranno tenuti a presentarsi, senza nessun'altra comunicazione, nell'ora, data e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Eventuali variazioni relative alle date delle prove, alle sedi di svolgimento e qualsiasi'altra comunicazione verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell'Ente.

7. L'elenco degli ammessi e degli esclusi, redatto dalla Commissione tecnica, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della data dell'esame.

**Articolo 5**  
*(Commissione tecnica provinciale)*

1. Al fine dell'espletamento degli esami di cui all'art. 3 è istituita apposita Commissione tecnica provinciale, avente sede presso il Settore competente in materia di trasporti.

2. La Commissione tecnica di cui al comma 1, ai sensi dell'art.4 comma 2 della L.R. 10/1998, è composta da:

- a) Dirigente del Servizio competente in materia di trasporti o suo delegato, cui compete la presidenza;
- b) un rappresentante dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione territorialmente competente;
- c) due componenti in rappresentanza delle Associazioni artigiane maggiormente rappresentative nel settore del trasporto di persone non di linea.
- d) un rappresentante della Capitaneria di Porto territorialmente competente, esperto nel settore nautico, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui si debba procedere ad accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti.
- e) un esperto in geografia e toponomastica, scelto preferibilmente fra il personale dipendente dell'Ente;
- e) un dipendente del Settore competente in materia di trasporti, al quale competono le funzioni di segreteria.

3. La Commissione è nominata e rinnovata con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente nel settore dei trasporti. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

4. I componenti della Commissione durano in carica 5 anni. Alla scadenza del mandato i componenti restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti della Commissione possono essere riconfermati per più mandati consecutivi.

5. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro della Commissione, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da coincidere con la scadenza della nomina degli altri partecipanti.

6. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata con atto del Dirigente competente in materia di trasporti;

7. A ciascun componente della Commissione, effettivo o supplente, con esclusione dei dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, determinato ai sensi della vigente normativa. Nell'atto di nomina dei componenti la Commissione verrà indicato sia l'importo del gettone di presenza che le modalità di rimborso delle spese di viaggio.

8. Non potrà far parte della Commissione tecnica colui che sia titolare, istruttore o insegnante di scuole per la preparazione degli esami per l'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Il Presidente, gli altri componenti della Commissione, compreso il Segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati ammessi all'esame, rilasciano dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati (artt. 51 e 52 c.p.c.)

## **Articolo 6**

*(Compiti della Commissione tecnica provinciale)*

1. La Commissione tecnica provinciale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/1998 provvede a:
  - a) Valutare la regolarità delle domande e ad accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo;
  - b) Fissare le date per l'effettuazione degli esami;
  - c) Accertare, mediante esame, l'idoneità all'esercizio del servizio, valutando collegialmente le prove;
  
2. Il Presidente della Commissione provvede a:
  - a) Trasmettere, dandone disposizione all'Ufficio preposto, al competente ufficio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura l'elenco dei soggetti idonei per l'iscrizione al ruolo;
  - b) Rilasciare, a seguito di superamento dell'esame, l'attestato di accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
  
3. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

## **Articolo 7**

*(Attestato di idoneità professionale)*

1. L'attestato di idoneità professionale, in unico esemplare, viene rilasciato su richiesta dell'interessato a coloro che abbiano superato favorevolmente gli esami di cui all'art. 3.

## **Articolo 8**

*(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.